

**«È NECESSARIO ASSICURARE
IL CARATTERE PASTORALE
DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI»
(Benedetto XVI, es. ap. postsinodale
Sacramentum caritatis, 29b)***

(continua)

3. Le esigenze pastorali alla prova del diritto processuale

Risulta certamente complesso enucleare un significato univoco e universalmente accettato di *pastorale*⁷⁷, che permetta di verificare i criteri per promuovere quegli elementi del processo canonico di nullità matrimoniale che vi corrispondono⁷⁸.

* Testo della relazione tenuta a Brescia il 4 giugno 2008 al XLIII^{um} *Colloquium Iuris Canonici* della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana. La prima parte è stata pubblicata in *Periodica* 98 (2009) 00-00.

⁷⁷ Cf., per esempio, S. LANZA, «Teologia pastorale», in *La teologia del XX secolo: un bilancio*. 3. Prospettive pratiche, Roma 2003, 393-475.

⁷⁸ La letteratura sulla dimensione pastorale del processo canonico di nullità matrimoniale è ormai vastissima. Basti qui citare alcuni recenti contributi: G.C. CARBONERO, «Valenze pastorali dell'attività giudiziaria ecclesiastica con riferimento al Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese osservato nell'anno 2002», in *In sequela Christi. Miscellanea in onore del Cardinale Severino Poletto Arcivescovo di Torino in occasione del suo LXX*

In un lucido saggio su «Teologia e pastorale»⁷⁹ mons. Giuseppe Colombo individua la nascita della pastorale (come disciplina e poi come prassi) nella rottura dell'unità medievale di fede e ragione, con il conseguente confrontarsi di Chiesa e Società. In questo contesto la teologia diviene scienza della «direzione della Chiesa», scienza dei pastori. *Pastorale*, pertanto, diventa la cifra di una Chiesa che deve farsi valere e

compleanno, Cantalupa (Torino) 2003, 613-632; J. BONET ALCÓN, «La pastoralidad de los tribunales eclesiásticos», *Anuario Argentino de Derecho Canónico* 7 (2000) 191-201; A.W. BUNGE, «Servidores de la verdad: la función pastoral de los patronos en los juicios de nulidad matrimonial», *Anuario Argentino de Derecho Canónico* 13 (2006) 87-118; R. GAMBALE, «Natura pastorale dell'attività dei tribunali della Chiesa», in *Matrimonium et ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante*, Città del Vaticano 2006, 277-288; P.R. LAGGES, «The Pastoral Work of Judges According to Paul VI, The Code of Canon Law, and "Dignitas connubii"», in *In the Service of Truth and Justice. Festschrift in Honour of Prof. Augustine Mendonça Professor Emeritus*, Bangalore 2008, 323-346; E. OLIVARES D'ANGELO, «La "salus animarum" y el proceso canónico matrimonial», *Estudios Eclesiásticos* 81 (2006) 673-698; C. RUINI, «Funzione giudiziale e ministero pastorale», in *Crisi coniugali: riconciliazione e contenzioso giudiziario*, Città del Vaticano 2001, 19-33; K.-H. SELGE, «Möglichkeiten einer Kooperation von Ehegerichtsbarkeit und Ehepastoral», in *Kirchenrecht und Theologie im Leben der Kirche*, Essen 2007, 389-410; P. URSO, «Il processo matrimoniale canonico: tra diritto e pastorale», in *Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo. Palermo. Inaugurazione Anno Giudiziario 2007. Palermo, 15 febbraio 2007*, Palermo 2007 (VERIFICARE), 1-16; H.A. VON USTINOV, «Imperativos pastorales y procesos canónicos de nulidad matrimonial», *Anuario Argentino de Derecho Canónico* 11 (2004) 451-464; A. VALLINI, «La funzione pastorale del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica», *Forum* 17 (2006) 62-76.

⁷⁹ Cf. G. COLOMBO, «Teologia e pastorale», *Teologia* 17 (1992) 305-312.

deve farsi capire da una società che ha perso il riferimento alla fede come aspetto unitario con la ragione⁸⁰.

Pastorale, pertanto, è agire suscitando il consenso all'agire stesso, fornendo le ragioni dell'agire, suscitando l'adesione stessa all'agire.

Per parte nostra si cercherà di procedere per approssimazione, senza alcuna pretesa di completezza, tenendo conto anche del comune sentire e dei significati di pastorale esplicitati nello stesso testo dell'esortazione apostolica o ad esso riconducibili, considerando l'*iter* di formazione della medesima esortazione apostolica.

3.1 «*Pastorale*» è dichiarare la nullità del matrimonio

Se fosse autenticamente pastorale concedere la dichiarazione ogni volta che essa è richiesta, il nostro discorso non avrebbe ulteriore necessità di procedere.

Non si può dubitare che esista una simile mentalità, per lo più sul versante dell'interpretazione del diritto sostanziale, che distrugge il processo matrimo-

⁸⁰ «È nata dalla presa di coscienza della propria esclusione dalla società non più diretta dalla teologia, ma affidata in esclusiva alla filosofia; quindi dal proprio ripiegamento sulla Chiesa. Entro la Chiesa, la teologia si è autocompresa come la scienza della "direzione" della Chiesa, cioè la scienza dei pastori, la teologia pastorale [...] la figura della Chiesa, cui si riferisce la teologia pastorale, non è mai la Chiesa in sé, ma sempre una figura storica, che si determina nel riferimento al mondo – la Chiesa nel mondo e per il mondo: (il rimando è alla Costituzione Vaticana *Gaudium et Spes*) –, la figura storica della Chiesa si esprime in una pluralità complessa di azioni...». G. COLOMBO, «Teologia e pastorale» (cf. nt. 79), 308. 311.

niale, riducendolo, come ha affermato Giovanni Paolo II, ad un vuoto formalismo. Questa risposta pastorale distrugge il processo anche per il fatto che essa è destinata a moltiplicarsi all'infinito, fino al collasso del sistema processuale e alla conseguente richiesta di fare a meno del processo stesso.

3.2 *«Pastorale» è marginalizzare la parte convenuta; amministrativizzazione del processo canonico*

Una delle domande di fatto più ricorrenti in coloro che si accostano al processo di nullità matrimoniale è la seguente: «Sarà avvertita e coinvolta l'altra parte?». C'è una reale forza dissuasiva nel fatto che l'altra parte venga citata, possa conoscere le asserzioni della parte attrice e possa rispondervi. Non pochi abbandonano la prospettiva giudiziale nel momento in cui si accorgono che non potranno gestire da soli, con il giudice, il processo.

Corrispettivamente i ministri dei tribunali a volte domandano ansiosi se la parte convenuta parteciperà e, soprattutto, se la medesima si avvarrà della consulenza e del patrocinio di un avvocato. Di fatto, poi, questi timori si concretizzano a volte in un atteggiamento di duro ostruzionismo della parte convenuta, che può condizionare di fatto lo stesso prosieguo del processo.

A fronte di questa situazione non poco avvicinebbe i fedeli al processo di nullità matrimoniale la marginalizzazione della parte convenuta. A questo, a nostro avviso, risponde soprattutto la proposta di amministrativizzazione del processo di nullità matrimoniale.

La proposta di una amministrativizzazione del processo canonico di nullità matrimoniale è stata avan-

zata in forma molto riservata e frammentaria, tanto che si può riconoscere che non ha «provocato un confronto dottrinale proficuo»⁸¹. La sua forza e la sua pericolosità non sono per questo da meno; anzi, poiché si tratta di una proposta sussurrata ed accennata, più che sviluppata in modo sistematico, è paragonabile ad un tarlo, ad un dubbio che perversamente può incunearsi in coloro che operano nel campo dei tribunali ecclesiastici e provocare il sospetto dell'inutilità del loro servizio e privarli di una criteriologia capace di giudicare correttamente la proposta nei suoi singoli elementi.

E invero si deve riconoscere che la proposta più organica e articolata, al riguardo, è rinvenibile finora in un articolo di Mazzoni⁸². Altre menzioni hanno più il carattere dell'accenno, della provocazione o della recensione, senza assurgere alla dignità e all'ampiezza di una proposta *de iure condendo*⁸³. Molto più artico-

⁸¹ M.J.ARROBA CONDE, «Apertura verso il processo amministrativo di nullità matrimoniale e diritto di difesa delle parti», *Apollinaris* 75 (2002) 745.

⁸² Cf. G. MAZZONI, «La procedura per la dichiarazione della nullità matrimoniale: ipotesi e prospettive», *Quaderni della Segreteria Generale CEI* 3/4 (1999) 38-53. Il contributo di Mazzoni, pur sotto la responsabilità propria, non pare disgiungibile da una certa officiosità dal momento che è pubblicato nel fascicolo dell'«Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici. Notiziario, n. 9» e, quanto a datazione, non pare disgiungibile dalla consultazione della Conferenza Episcopale Italiana in vista della redazione dell'istruzione *Dignitas connubii*.

⁸³ Tra le provocazioni si può annoverare un testo dattiloscritto della fine del 2005 in cui si proponeva alla Congregazione per la Dottrina della Fede un processo contenzioso amministrativo. Può essere utile avvertire la trama fondamentale degli argomenti addotti: 1. can. 841; 2. le parti sono solo *habiles ad accusandum*

lati gli interventi che si sono applicati a rispondere in forma critica al proposto passaggio dal processo giudiziale al processo amministrativo⁸⁴.

3.2.1 Gli elementi principali della proposta di amministrativizzazione

La ricognizione delle innovazioni proposte quali esigenze del passaggio da processo giudiziale a processo amministrativo può ingenerare una strana impressione. Anzitutto le innovazioni proposte appaiono piuttosto modeste, introducibili anche nel processo giudiziale e addirittura, soprattutto dopo la pubblicazione dell'istruzione *Dignitas connubii*, già introdotte nel processo giudiziale. Questo vale, per esempio, per le proposte di una terminologia non contenziosa, nell'esperibilità della domanda congiunta di dichiarazione di nullità matrimoniale di fronte al giudice ecclesiastico, nella semplificazione o abolizione della

matrimonium e pertanto solo il giudice è *dominus causae* e il processo è "tra parti" piuttosto che "di parti"; 3. il processo appartiene alla forma, ai mezzi e pertanto soggiace costantemente alla verifica della congruità; 4. pluralità di processi amministrativi previsti per diverse materie (super rato; oneri sacerdotali; cause dei santi); 5. contenzioso assicurato, con appello in funzione di controllo; 6. riconoscimento concordatario: se problematico si avvii una sperimentazione per i divorziati risposati cui non interessa la delibazione.

⁸⁴ Cf., per esempio, M.J. ARROBA CONDE, «Apertura verso il processo amministrativo» (cf. nt. 81), 745-777; V. DE PAOLIS, «I fondamenti del processo matrimoniale secondo il Codice di Diritto Canonico e l'istruzione "Dignitas connubii"», in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas connubii"* (cf. nt. 28), 47-78.

contestazione della lite, nella revisione del ruolo degli avvocati e procuratori a favore della presenza di consulenti ed esperti, che intervengano anche nella fase di consulenza previa, nella drastica riduzione dei costi delle spese del tribunale e degli emolumenti degli avvocati e procuratori.

Si deve però riconoscere che questa lettura semplificata della proposta amministrativizzazione del processo matrimoniale non renderebbe ragione della verità della proposta stessa. Questa lettura semplificata si presterebbe ad equivoci dannosi, che lascerebbero tutti insoddisfatti: chi la propone, che non vedrebbe completamente soddisfatte le proprie esigenze quando le sue singole proposte fossero accettate e introdotte nel processo giudiziale; chi volesse accedere alla proposta di amministrativizzazione, sedotto dalle garanzie offerte e dalla esiguità delle innovazioni proposte. Se la proposta di amministrativizzazione del processo matrimoniale si esaurisse nelle singole innovazioni prospettate, da un lato si potrebbe chiedere a chi le propone dove stia la novità della proposta, se un aggiustamento del processo giudiziale potrebbe soddisfare alle richieste avanzate, dall'altro lato si potrebbe chiedere a chi resiste all'amministrativizzazione la ragione della loro contrarietà se le innovazioni proposte sono così ridotte.

In realtà è mia convinzione che l'approccio all'amministrativizzazione del processo matrimoniale non può avvenire correttamente sulla base delle singole innovazioni che si potrebbero acquisire nel processo. La vera posta in gioco dell'amministrativizzazione del processo sta altrove, ossia non nelle singole innovazioni proposte, ma nel quadro di riferimento fondamentale. Il processo amministrativo e il processo giudiziale possono anche apparire molto simili dal

punto di vista procedurale, ma in realtà sono strutturalmente diversi dal punto di vista di impostazione.

L'accettazione di questa impostazione della questione può suscitare qualche vivace obiezione, soprattutto per la astrattezza in cui si pone. Una deposizione è tale sia nel processo amministrativo sia nel processo giudiziale. Ricercare una differenza sostanziale laddove i fatti si svolgono in forma simile, appare come andare alla ricerca di essenze e sostanze che non influiscono nella realtà, come operazioni di teoresi senza riscontro oggettivo ed effettuale. Anche se l'impressione può essere questa, nondimeno si deve riflettere sul fatto che la stessa proposta di amministrativizzazione si pone sullo medesimo piano, nel momento in cui non si limita a proporre innovazioni singole e concrete, ma pretende di denominarle innovative della natura del processo. È pertanto questa la posta in gioco: la natura del processo matrimoniale.

3.2.2 Natura giudiziale o amministrativa del processo matrimoniale?

Se pretendessimo anche solo di delineare i rapporti tra potestà amministrativa e potestà giudiziale non saremmo in grado di condurre a termine la nostra ricerca nello spazio di un contributo. Appare forse più facile procedere per tesi, concentrandosi, per quanto è possibile sul nocciolo della problematica.

A. Ambito non dogmatico

È anzitutto opportuno precisare che le scelte che è chiamato ad operare il Legislatore nell'ambito pro-

cessuale sono solitamente di ordine discrezionale. Il processo non è un fatto naturale, ma una costruzione giuridica, ove pertanto le prescrizioni connotate da “necessità di natura” sono rarissime, peraltro da non confondere con le necessità discendenti dalla natura di un istituto giuridico di indole positiva. Molto più frequenti sono le prescrizioni in cui si rileva una “necessità di mezzo”. Ciò significa il candido riconoscimento che il discorso processuale (anche canonico) deve procedere attraverso argomentazioni e motivazioni che attengono alla convenienza, la quale non è mera opportunità o, peggio, opportunismo, bensì coerenza della singola parte con il tutto sia considerato nelle sue relazioni interne (sistema) sia nelle sue relazioni esterne (realtà).

Per questa ragione non si può negare uno degli argomenti principe di chi promuove il processo amministrativo matrimoniale, ossia che il processo matrimoniale canonico non può essere fissato ad una specifica forma di processo. Il che è pacifico, non foss’altro per considerazioni di carattere prettamente storico, ma non può essere condotto sino alla affermazione della irrilevanza o dell’indifferenza tra le forme di processo adottate o da adottare. La dedogmatizzazione del diritto processuale matrimoniale canonico va di pari passo con la ricerca e la riscoperta delle sue ragioni e con la verifica della persistenza e pertinenza di quelle ragioni.

B. La partecipazione dei coniugi al processo di nullità matrimoniale come fatto naturale

Nessuno può ritenere irrilevante la partecipazione dei coniugi al processo di nullità del loro matrimonio.

Ci sono infinite ragioni di convenienza, del tutto logiche, sulla partecipazione dei coniugi al processo di nullità matrimoniale: sono coloro che, di solito, sono i più e meglio informati sul loro matrimonio e possono, pertanto, dare un apporto infungibile; sono coloro che hanno giocato la loro vita nella scelta matrimoniale, di cui ora si discute nel processo; al loro matrimonio sono legati interessi economici e morali di grande rilievo che a loro appartengono. Per queste ragioni non c'è processo matrimoniale che non preveda il loro coinvolgimento. Un esempio basti: «*In instructione uterque coniux audiatur et serventur, quatenus fieri possit, canones de probationibus colligendis in iudicio contentioso ordinario et in causis de matrimonii nullitate, dummodo cum horum processuum indole componi queant*» (can. 1702). Nel processo, che per eccellenza è chiamato amministrativo, ossia quello per inconsumazione, è prevista l'audizione dei coniugi.

C. Elemento discriminante tra processo giudiziario e processo amministrativo

Se, come si è visto, la partecipazione dei coniugi al processo di nullità non separa il processo giudiziale dal processo amministrativo, qual è l'elemento discriminante tra questi due tipi di processo? La *quaestio* nucleare si pone precisamente *nella scelta del regime di protezione* da approntare alla partecipazione dei coniugi al processo matrimoniale. Esistono, infatti, vari tipi di regime di protezione al riguardo.

Se non si ritiene opportuno spaziare per le infinite modalità dello *ius condendum*, si potrebbe richiamare lo schema di valutazione implicito nei prescritti dei canoni 10 e 124.

Il Legislatore potrebbe stabilire una *lex praecipens* o una *lex (mere) disciplinaris* che obbliga il giudice e/o obbliga i coniugi a partecipare al processo di nullità, secondo modalità disposte parimenti da leggi disciplinari. Potrebbe poi, se ritiene, regolarne gli effetti, scandendo, per esempio, effetti disciplinari, risarcitori o penali.

Il Legislatore potrebbe stabilire una *lex irritans* o una *lex inhabilitans* così che la mancata convocazione dei coniugi al processo di nullità matrimoniale travolga uno o più atti processuali nella loro validità.

Il Legislatore potrebbe anche stabilire una *lex constitutiva* (o pretendere di dichiarare una *lex constitutiva*) tale per cui la convocazione dei coniugi al processo di nullità matrimoniale risulti essenziale alla stessa natura del processo.

D. La *querela nullitatis* come discriminante tra processo giudiziario e processo amministrativo

Qual è il regime di protezione approntato oggi dall'ordinamento processuale matrimoniale canonico alla partecipazione dei coniugi al processo di nullità matrimoniale, che permette di qualificare come giudiziale e non amministrativo lo stesso processo?

Discriminante è la *previsione della querela di nullità insanabile per negazione del diritto di difesa*, che equivale alla elevazione del diritto del coniuge di non essere escluso dal processo di nullità matrimoniale a *conditio sine qua non* della validità del processo e della decisione giudiziale. In altre parole accanto al processo di nullità matrimoniale si ammette la possibilità di *sostanzare* un altro processo che abbia ad oggetto il diritto di difesa della parte (intesa qui come coniuge).

Non è un caso che coloro che pur si affannano ad assicurare che con il processo amministrativo non saranno mutati i parametri fondamentali sostanziali del processo di nullità, non accennano mai alla querela di nullità. Ammettono (la possibilità che sia previsto) l'appello, ma non la querela di nullità. La querela di nullità è una protezione maggiore del diritto soggettivo dei coniugi alla partecipazione al processo di nullità matrimoniale.

E. Motivi di contestazione della *querela nullitatis*

La protezione maggiore di cui al can. 1620, n. 7, viene contestata sulla base del presupposto che una tale protezione sarebbe coerente (solamente) in un contesto processuale che viene denominato “contenzioso”, ossia di difesa di un bene che appartiene ad una persona ed è rivendicato da un'altra persona. Ciò viene detto fondamentalmente sulla base del *supposto* rispecchiamento del diritto naturale ad un bene nella realtà con il diritto a rivendicarlo giuridicamente in un processo.

Questa teorica però appare inficiata di apriorismo.

Prima di tutto suppone di conoscere la ragione per cui il can. 1620, n. 7 prevede l'esperibilità della *querela nullitatis* insanabile, mentre invece lo stesso Legislatore ha inteso porre nel can. 1620 un elenco di motivi di nullità senza volerli qualificare in ordine al loro fondamento, così che coesistono motivi di nullità dai fondamenti più diversi.

In secondo luogo il rispecchiamento tra proprietà di un bene e diritto a rivendicarlo in processo corrisponde a una primitiva concezione del diritto, secondo cui esso quando imita la realtà ne partecipa della ne-

cessità. Il diritto non si confonde mai con la realtà, anche quando sembra imitarla.

F. Convenienza nella scelta del regime di protezione della partecipazione dei coniugi al processo di nullità matrimoniale

La scelta che l'ordinamento canonico ha compiuto del regime di protezione da assicurare al diritto di difesa dei coniugi nel corso del processo matrimoniale è sommamente conveniente per una serie di ragioni intrinseche che gli Autori più avvertiti hanno messo in luce.

Tra le ragioni estrinseche di somma convenienza pare che soprattutto oggi vada annoverata quella per cui si intende negare tale protezione e accedere ad un processo amministrativo: la sollecitazione a tener conto delle ragioni pastorali nella valutazione della nullità matrimoniale nei processi canonici costituisce una forte ragione per difendere gli operatori da tali tensioni.

G. La convenienza della scelta del regime di protezione è sommamente confermata dalla analitica valutazione della consistenza reale del medesimo regime

Favorisce la scoperta delle ragioni di convenienza della scelta del regime di protezione della partecipazione dei coniugi al processo di nullità matrimoniale il riconoscimento della ragionevolezza anche e soprattutto dei reali limiti della protezione stessa approntata nel diritto vigente

– quanto al contenuto:

- solo la negazione del diritto di difesa e non la semplice lesione del diritto di difesa comporta la nullità della pronuncia giudiziale (cf. can. 1620, n. 7);

- lo *ius defensionis* non è considerato in astratto, ma così come determinato dal diritto positivo, che ne norma l'esercizio;

– quanto alla forma la querela di nullità:

- attinente a qualche aspetto secondario del diritto di difesa è, a determinate condizioni, sanabile (cf. can. 1622);

- per vizio insanabile della pronuncia viene comunque sanata dopo un periodo, seppur consistente, di tempo;

- è attivabile ordinariamente attraverso querela di parte, che dimostri il gravame;

– quanto alla prassi:

- se con questa normativa vigente già la realtà dei processi matrimoniali appare sufficientemente preoccupante, che ne sarebbe senza questa normativa?

3.2.3 Risposta ad alcune obiezioni avanzate a favore del processo amministrativo

A. Processo *super rato*

Non è oggettivamente agevole rispondere all'obiezione di coloro che additano l'esempio del processo *super rato*, ritenuto comunemente amministrativo, per indicare la non-contraddittorietà tra accertamento con certezza morale di un rilevante fatto matrimoniale (l'inconsumazione) e processo amministrativo.

Non per questo mancano ragioni altamente significative, che qui si intende più enumerare che articolare in tutti i loro aspetti; nel processo *super rato* – vi è la riserva alla Sede Apostolica del giudizio sul fatto dell'inconsumazione e la riserva allo stesso Pontefice della decisione;

– vi è l'assorbente profilo di opportunità della dispensa medesima sia perché separatamente deve essere verificata anche la presenza di giuste cause, ma pure per il fatto che nella discrezionalità di queste può essere assunta anche la eventuale non del tutto convincente prova dell'inconsumazione;

– l'oggetto del giudizio è principalmente un fatto (l'inconsumazione), in cui non rientrano ordinariamente verificazioni, oggettivamente più complesse da compiere, su intenzioni, volontà e capacità.

B. Processo per la dichiarazione di nullità matrimoniale in Segnatura Apostolica (art. 5 §2 *DC*)⁸⁵

Anche prescindendo da ogni altra considerazione che fa avvertire immediatamente la disparità reale dei fenomeni posti in paragone (decine di migliaia di dichiarazioni di nullità a fronte di una qualche unità), la decisione di cui in oggetto è ritenuta giudiziale, «riducendosi l'oggetto della sua attività amministrativa alla decisione preliminare circa la possibilità o meno di risolvere lei stessa [ossia: la Segnatura] il caso [...]

⁸⁵ La competenza è ora determinata in forma più accurata nell'art. 118 *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae*.

Anzi, quella decisione preliminare amministrativa riguarda un presupposto di natura giudiziale circa il merito e il metodo: che la causa cioè non richieda ulteriori indagini»⁸⁶.

3.3 «Pastorale» è favorire chi chiede la nullità del matrimonio

Sarebbe interessante una ricerca minuziosa sugli articoli della istruzione *Dignitas connubii*, in cui appare una certa propensione o precomprensione di favore nei confronti della parte che chiede la nullità del matrimonio. Si pensi, per esempio, all'unica previsione della consulenza di cui all'art. 113 *DC* («*ad suam nullitatis matrimonii causam, si et quatenus, introducendam*»), quasi che non possa accedere all'ufficio di consulenza chi ha notizia o timore che il coniuge introduca la causa e ricerca se abbia ragioni e, se affermativamente, quali mezzi per opporsi alla causa di nullità annunciata.

La assoluta parità formale delle parti processuali non può impedire alla normativa processuale di regolare il processo secondo le superiori esigenze della giustizia, tenendo nel debito conto, per esempio, fenomeni ostruzionistici di una parte e ponendovi rimedio⁸⁷, oppure conferendo al giudice una potestà di di-

⁸⁶ M.J. ARROBA CONDE, «Apertura verso il processo amministrativo» (cf. nt. 81), 752-753.

⁸⁷ Non è infrequente l'intervento della Segnatura Apostolica, a norma dell'art. 10 §4 *DC*, a fronte di un vicario giudiziale che, ricevuto il diniego della parte convenuta, nega automaticamente il consenso per i fori di competenza di cui al can. 1673, nn. 3-4.

rezione del processo che dia a ciascuna parte il suo, non inteso in senso ciecamente egualitaristico o paritario, bensì in forma proporzionale all'assolvimento del dovere di collaborare alla ricerca della verità⁸⁸.

3.4 «Pastorale» è l'inserimento nella vita ordinaria della Chiesa particolare

Nella *Relatio ante disceptationem* è contenuto un accenno degno di nota per svelare il senso della dimensione pastorale dei tribunali ecclesiastici: «*Ob id ipsum igitur pergere debemus sine mora in natura et actione tribunalium ecclesiasticorum renovandis [= ripensamento], quo magis magisque normalem vitam Ecclesiae localis pastorem exprimant*»⁸⁹.

La separatezza o l'isolamento dei tribunali ecclesiastici rispetto all'attività ordinaria della Chiesa particolare nuoce gravemente sia alla Chiesa locale, che perde una dimensione della sua attività considerandola estranea al proprio corpo, sia al tribunale ecclesiastico, che perde il contatto con il contesto in cui vivamente si manifesta quel disagio, a porre rimedio al quale il tribunale è nato.

Se il diniego della parte convenuta appare irragionevole, la Segnatura Apostolica concede la proroga di competenza per il foro in cui la parte può prevedere che possa più agevolmente condurre la causa in porto.

⁸⁸ Suggestivo al riguardo il contributo di P. MONETA, «La funzione giudiziaria nella dinamica della potestà di governo della Chiesa», in *Studi in onore di Gaetano Catalano*, Soveria Manelli 1998, 1023-1049, oppure in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano 1997, pp. ...-... (TROVARE LE PAGINE)

⁸⁹ *Relatio ante disceptationem* (cf. nt. 7), 34.

L'analisi delle ragioni che hanno portato a questo estraniamento sono molteplici, non escluse quelle di carattere ecclesiologico, per il modo in cui oggi spesso si comprende la Chiesa locale e la Chiesa *simpliciter*, e quelle di carattere giuridico, per il modo in cui per inerzia l'attività processuale è considerata *hortus conclusus*.

L'analisi di queste ragioni più profonde condurrebbe lontano. Più attinente ai nostri scopi appare indicare alcuni strumenti che potrebbero riportare i tribunali ecclesiastici nell'alveo ecclesiale ordinario⁹⁰.

Si pensi, per esempio, all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Non è da sottovalutare l'impatto di questa annuale iniziativa, soprattutto per la visibilità che essa rende al tribunale ecclesiastico agli occhi dei fedeli. *Si licet magna componere parvis* la conoscenza della Rota Romana è ogni anno rinnovata dalla inaugurazione e dal discorso che il Papa tiene agli Uditori rotali. Si pensi pure, per addurre un altro esempio, alla partecipazione di operatori dei tribunali ai luoghi di formazione del clero.

3.5 «Pastorale» è maggiore vicinanza alle persone

È la stessa esortazione apostolica che esplicita un'altra dimensione dell'indole pastorale dei tribunali ecclesiastici da promuovere: «*Recordamur* "munus

⁹⁰ Cf., per esempio, recentemente G. CABERLETTI, «La collaborazione tra pastori d'anime e tribunali ecclesiastici in relazione alle cause di nullità matrimoniali», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 21 (2007) 415-435.

grave esse istud opus institutionale reddendi Ecclesiae apud tribunalia ecclesiastica semper ad fideles propius”».

Le ragioni che esigono lo sforzo di rendere il tribunale più vicino alle persone sono di vario spessore. Ci sono ragioni di carattere teologico o spirituale: sarebbe troppo facile per il canonista sfuggire al proprio compito, per invadere in forma rapsodica e sperduta il campo delle motivazioni.

Più utile, pare, ricordare che la maggiore vicinanza alle persone è giustificata pastoralmente dall’assunzione delle persone così come sono nel momento in cui chiedono un servizio o un ministero ecclesiale. Ogni giudice vorrebbe aver di fronte un cristiano formato e informato. Di fatto ogni giudice si trova di fronte una persona da decifrare. Non può rimandarla finché non abbia raggiunto un livello sufficiente di comprensione per il servizio richiesto. Il giudice non rimanda un teste perché non parla e non intende la propria lingua: chiama un interprete. Fuori dalle esemplificazioni, la richiesta dell’esortazione apostolica di fare i tribunali più vicini alle persone, significa che le persone devono essere accolte per quello che sono: il ministero dei tribunali ecclesiastici non è solo per i progrediti.

Anche in questo caso comunque il principale interesse è rivolto ad alcuni suggerimenti concreti per realizzare quanto proposto dall’esortazione apostolica.

3.5.1 Procurare e promuovere un contesto di consulenza e di assistenza

Nel momento in cui una persona si pone dinanzi all’istituzione giudiziaria è ovvio che abbia bisogno

di sostegno. All'uopo sono gli avvocati, su cui ora il nostro discorso non cade. La persona può trovare il suo sostegno in un gruppo ecclesiale, che a volte è lo stesso che la spinge a (far) verificare il suo stato matrimoniale; in un gruppo di persone separate o divorziate, in cui la pastorale comprende anche il riferimento ai tribunali della Chiesa⁹¹; in un parroco o in un vicario parrocchiale, che ascolta e indirizza.

La stessa deontologia forense non esclude che gli stessi ministri del tribunale si mostrino sensibili a quegli aspetti della vicenda matrimoniale, che non sono strettamente rilevanti per la decisione da assumere⁹², soprattutto se la persona (ciò che accade raramente per la parte attrice e più frequentemente per la parte convenuta e per i testi) si presenta al tribunale senza alcun accompagnamento previo.

3.5.2 Spiegare ogni passaggio processuale

L'esperienza insegna che accompagnare una citazione con una lettera indirizzata alla parte, in cui si spiega anzitutto la disposizione processuale tecnica in parole adeguate alla parte destinataria, se ne illustrano

⁹¹ Cf. E. ZANETTI, *Oltre l'inverno (Testimonianze, domande, messaggi di separatim divorziati o risposati che vivono nella Chiesa)*, Milano 2005.

⁹² Cf. E. ZANETTI, «Spirito e metodo richiesti ad un operatore pastorale e giuridico nell'accostarsi, nell'approfondire e nel valutare le vicende e le questioni matrimoniali», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 19 (2006) 105-110; E. ZANETTI, «Essere operatori pastorali nelle cause matrimoniali», in TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE LOMBARDO, *Relazione. Anno 2007* [estratto da *Rivista diocesana milanese* 99 (2008)], 13-28.

le conseguenze, si invita alla collaborazione e se ne mostrano i vantaggi nella ricerca della verità, unico fine del processo, può realmente incitare la parte a non cadere nell'assenza o, se del caso, a recedere dalla stessa.

Certamente tale scelta del Tribunale non deve sostituire l'atto processuale né precederlo, ma accompagnarlo, eventualmente seguirlo; non deve mistificare la realtà, nasconderla o travisarla, ma spiegarla.

L'allocuzione alla Rota Romana del Romano Pontefice Giovanni Paolo II nel 1989, che costituisce come la fonte dall'art. 138 §2 *DC*, prevede l'intervento del giudice anche per dissuadere la parte convenuta che rinunci all'esercizio del diritto di difesa:

Anche se una delle parti avesse rinunciato all'esercizio della difesa, rimane per il giudice in queste cause [matrimoniali] il grave dovere di fare seri tentativi per ottenere la deposizione giudiziale di tale parte ed anche dei testimoni che essa potrebbe addurre. Il giudice deve ben valutare ogni singolo caso. Talvolta la parte convenuta non vuole presentarsi in giudizio non adducendo alcun motivo idoneo [...]. La vera sensibilità pastorale ed il rispetto per la coscienza della parte impongono in tale caso al giudice il dovere di offrirle tutte le opportune informazioni riguardanti le cause di nullità matrimoniale e di cercare con pazienza la sua piena cooperazione nel processo, anche per evitare un giudizio parziale in materia tanto grave⁹³.

La retta informazione delle parti non riguarda solo l'accesso alle istruzioni tecniche che concernono gli atti che il tribunale compie o ordina che siano com-

⁹³ GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 26 gennaio 1989, n. 5, *AAS* 81 (1989) 923.

più. Attiene molto più alla dimensione ecclesiale degli stessi adempimenti, così che la parte colga il significato che la Chiesa attribuisce al processo e ai suoi singoli passaggi. Si tratta pertanto di spiegare che il matrimonio non è annullato, ma eventualmente dichiarato nullo; che la ricerca del tribunale si concentra sulla causa che ha reso nullo il matrimonio sin dall'inizio; che una dichiarazione di nullità ottenuta con falsità non sortisce alcun effetto né di fronte a Dio né di fronte alla propria coscienza; che una dichiarazione di nullità non è una dichiarazione di colpa o di innocenza⁹⁴. Questo permette di preparare la persona ad accettare anche una decisione diversa da quella attesa, ad accettare il giudizio della Chiesa.

3.6 «Pastorale» è la semplificazione delle procedure

Tra le principali proposte generali di semplificazione delle procedure si ritrova l'accesso al processo contenzioso orale⁹⁵ e l'estensione dei casi previsti per il processo documentale.

⁹⁴ Cf., per esempio, Z. GROCHOLEWSKI, «Il servicio de amor en la actividad iudicial de la Iglesia», *Anuario Argentino de Derecho Canónico* 9 (2002) 152. Lo stesso articolo è tradotto in più lingue: «Il servizio d'amore nell'attività giudiziaria della chiesa», in *Ius et iustitia. Acta X Symposii Juris Canonici anni 2000*, Spisské Podhradie 2002, 163-174; «Der Dienst der Liebe in der kirchlichen Gerichtsbarkeit», *De Processibus matrimonialibus* 9 (2002) 139-153.

⁹⁵ Si prescinde qui dall'ampia problematica, se il processo contenzioso orale attualmente normato nel Codice sia corrispondente al processo sommario della tradizione: cf., per esempio, L.G. WRENN, «The Life, Death and Possible Resurrection of the Summary Process», *The Jurist* 67 (2007) 520-534.

La procedura propria del processo orale è descritta nei canoni 1658-1670. Le principali peculiarità rispetto al processo contenzioso ordinario (can. 1670) sono le seguenti:

– *accentuazione della completezza del libello*: oltre agli elementi propri del processo contenzioso ordinario

- deve contenere

- «*facta quibus actoris petitiones innitantur breviter, integre et perspicue*» (can. 1658 §1, n. 1): è un aggravio rispetto al *generatim* del can. 1504, n. 2 e dell'art. 116 §1, n. 3 DC;
- le prove e l'elenco di quelle che non può allegare al libello (can. 1658 §1, n. 2);

- deve allegare i documenti (can. 1658 §2);

– *semplificazione dell'ammissione del libello, della citazione e della statuizione della formula del dubbio* (cann. 1659-1661):

- entro tre giorni decreto di ammissione in calce al libello;

- invio del libello con menzione di 15 giorni per rispondere (= citazione);

- eventuale richiesta di chiarificazioni per iscritto alla parte attrice;

- formulazione *ex officio* del dubbio;

- invio della formula con la prima citazione a comparire;

– *udienza*: punto centrale del processo orale (cann. 1661-1668). È possibile una seconda udienza (can. 1666). Il suo svolgimento comprende:

- la facoltà di far pervenire fino a tre giorni prima un *breve scriptum* (can. 1661 §2);

- raccolta delle prove con la presenza delle parti e degli avvocati (can. 1663);

- verbalizzazione «*summatim et in iis tantummodo*

quae pertinent ad substantiam rei controversae» (can. 1664);

- dibattito o discussione (can. 1667);
- pronuncia della sentenza: ordinariamente deve essere pronunciata nella forma del dispositivo subito dopo l'udienza (can. 1668 §§1-2);
- stesura e pubblicazione della sentenza (*quam primum*; 15 giorni: can. 1668 §3).

La brevità e la celerità sono le principali caratteristiche del processo orale, che può essere ulteriormente semplificato a norma del can. 1670, Il parte.

Attualmente l'applicazione alle cause di nullità matrimoniale è interdetta dal can. 1690: «*Causae ad matrimonii nullitatem declarandam nequeunt processu contentioso orali tractari*»⁹⁶.

Il divieto è sostenuto da varie ragioni, già enunciate al tempo della codificazione: l'esiguità degli organi consultati che ne chiesero l'applicazione⁹⁷; la pru-

⁹⁶ Sulla sanabilità o insanabilità della nullità della decisione seguita ad un processo contenzioso orale non c'è unanimità di consenso tra gli Autori. L'istruzione *Dignitas connubii* pare propendere per la insanabilità sia per la collocazione dell'art. 269 sia per l'omissione del can. 1656 §2 (cf. art. 6), uno fra i principali argomenti a favore della nullità sanabile. Cf. G.P. MONTINI, «La querela di nullità (artt. 269-278)», in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas connubii". Parte terza: la parte dinamica del processo*, Città del Vaticano 2008, 608-610.

⁹⁷ «Nonnulla organa consultationis (quattuor tantum) petierunt ut omnes causae matrimoniales tractari possint processu contentioso orali, salvo iure partium petendi processum contentiosum ordinarium [...] Fere omnia organa consultationis, uti ex consultatione ipsa constat, praeferunt processum contentiosum ordinarium». *Communicationes* 11 (1979) 271.

denza di fronte ad uno strumento processuale nuovo⁹⁸; la accresciuta celerità del processo ordinario raggiunta nel nuovo Codice⁹⁹, che può essere anche ulteriormente promossa¹⁰⁰; la carenza di alcune garanzie processuali¹⁰¹; la richiesta di giudici molto perspicaci e preparati.

Per il processo documentale si devono considerare sia gli ampliamenti già intervenuti nella normativa codiciale sia la già alta celerità del processo ordinario di cui sopra si è detto.

3.7 «Pastorale» è la realistica considerazione delle forze in campo come punto di partenza

Sarebbe fin troppo facile escogitare rimedi semplici e radicali ai mali della giustizia canonica: un nu-

⁹⁸ «[...] processus contentiosus oralis nunc primo introduci-tur in usu nostrorum tribunalium et ideo periculosa videtur in re tanti momenti repentina tam gravis immutatio». *Communicationes* 11 (1979) 271.

⁹⁹ «[...] ratio assequendi celeriores celebrationem proces-sus non iam cogens videtur cum in novissima revisione simpli-ciores factae sunt normae de processu contentioso ordinario». *Communicationes* 11 (1979) 271.

¹⁰⁰ Cf. SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, prot. nn. 40978/08 CP; 41010/08 VT: in un Tribunale Ecclesiastico Regionale in Italia l'intera celebrazione del processo di nullità matrimoniale secondo la forma del processo contenzioso ordi-nario durò complessivamente nove giorni dalla presentazione del libello alla pubblicazione della sentenza (affermativa).

¹⁰¹ Le garanzie mancanti sono rilevate soprattutto nella pre-senza delle parti alla raccolta delle prove; nei tempi e luoghi ri-stretti in cui raccogliere le prove; difese e osservazioni orali non consentono al giudice una valutazione critica dei pro e contra; ciò vale anche per i tempi riservati ai giudici. Cf. *Communica-tiones* 16 (1984) 76.

mero maggiore di ministri provvisti di titolo accademico e di esperienza potrebbe, per esempio, risolvere forse alla radice gran parte dei problemi che attanagliano i processi di nullità matrimoniale.

Nel momento, tuttavia, in cui quei rimedi sono a breve indisponibili, perché, per continuare l'esempio di cui sopra, mancano nelle Chiese locali ministri sacri per ministeri oggettivamente più gravi per la cura pastorale e, nello stesso tempo, non si vuole o non si può consegnare la giustizia ecclesiastica esclusivamente o prevalentemente nelle mani di laici, non può non intervenire una considerazione pastorale che, pur senza mortificare l'anelito ai rimedi semplici ed efficaci, si deve preoccupare di escogitare modalità che consentano di fornire ai fedeli che oggi ne hanno diritto il processo di nullità matrimoniale e la sua decisione in tempi e modalità ragionevoli.

3.8 *«Pastorale» è valorizzazione della semplicità del diritto processuale «de iure condito»*

Oltre ogni apparenza si deve riconoscere che l'impianto e la normativa, sia legislativa sia esecutiva, del vigente diritto processuale inerente alle cause di nullità matrimoniale sono di una semplicità e di una duttilità tali, che consentono ampiamente la risposta ad esigenze pastorali che si presentino oggi nella singola causa.

Proprio per la sua natura, questa, che ritengo la dimensione pastorale principe del processo di nullità matrimoniale, è soggetta ad infinite esemplificazioni. Si ritiene opportuno presentarne una, proprio a significare che nella corretta comprensione della normativa si insinua la risposta pastorale alle necessità.

Art. 142 DC: la dichiarazione di assenza *durante processu*

L'istituto della dichiarazione dell'assenza dal giudizio della parte convenuta è normato dal can. 1592. Rispetto ad esso, che si riferisce alla (prima) citazione, l'art. 142 DC si presenta come un'integrazione:

Normae de declaratione absentiae partis a iudicio, congrua congruis referendo, servandae sunt etiam si pars absens declarari debet durante processu.

Tale integrazione accentua ed allarga la natura pastorale dell'istituto, che si evidenzia nel momento in cui:

- dichiara con forza che l'opposizione di una parte non può impedire la celebrazione (*et quidem* sollecita: cf. artt. 134 §3 e 141 DC) del processo ossia il perseguimento della finalità che l'attore si propone con la sua domanda al giudice ecclesiastico;

- responsabilizza la parte assente mettendola di fronte alle sue responsabilità: con la dichiarazione e la descrizione delle conseguenze della sua assenza (dichiarata: cf. artt. 134, §3 e 141 DC) la invita o la spinge a lasciare la posizione di assente e a collaborare nel processo (come poi esplicita l'art. 138 §2 come dovere in capo al giudice);

- dissuade la parte dalla posizione ostruzionistica, qualificandola in molte sue manifestazioni come assenza dal giudizio e impedendola alla radice;

- nella sua applicazione giurisprudenziale è strumento flessibile nelle mani del giudice, che non interpreta come prescrittivo la dichiarazione di assenza, ma come una possibilità che gli è offerta dall'ordinamento. Sia ben chiaro che questa discrezionalità nel-

l'applicazione può essere deleteria per l'andamento pastorale del processo se il giudice lascia fare alla parte convenuta troppo, a discapito della parte attrice.

La norma dell'art. 142, pur essendo del tutto tradizionale¹⁰², è oggetto di numerose incomprensioni, incertezze ed opposizioni.

La sua interpretazione più condivisa riguarda il fatto che la dichiarazione di assenza dal giudizio, intesa come mancata reazione alla prima citazione, può essere emessa secondo la discrezione del giudice o immediatamente, ossia all'inizio del processo, non appena la parte ha mancato di reagire alla prima citazione, oppure durante il processo, quando il giudice lo ritenga opportuno¹⁰³.

Essa però intende riferirsi anche alla dichiarazione di assenza che durante il processo viene a rendersi necessaria (o possibile) a seguito della mancata reazione (o disobbedienza) della parte convenuta ad una legittima citazione del giudice che prescrive un adempimento processuale durante il processo¹⁰⁴. In tal modo

¹⁰² Can. 1848 CIC17: «Regulis superius traditis etiam locus est cum reus, etsi primae citationi obtemperaverit, fit tamen postea, progressu iudicii, contumax».

¹⁰³ «Art. 142 erklärt für den Fall, daß die Partei erst später im Laufe des Verfahrens für anwesend erklärt wird – die Hoffnung z.B., sie werde sich einer Anhörung stellen, hat sich nicht bewahrheitet – dieselben Regeln für anwendbar wie für eine sofortige Abwesenheitserklärung». KL. LÜDICKE, «*Dignitas Connubii*». *Die Eheprozeßordnung der katholischen Kirche. Text und Kommentar*, Essen 2005, 178-179.

¹⁰⁴ Cf. J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Tratado de Derecho Procesal Canónico (Comentario al Código de Derecho Canónico vigente y a la Instrucción "Dignitas connubii" del 25 de enero de 2005 del Pontificio Consejo para los textos legislativos)*, Salamamca

(ed è questo il caso che si prevede più diffuso) la parte convenuta, che ha risposto alla prima citazione, se poi si rifiuta di deporre, può essere dichiarata assente dal giudizio. Ma ugualmente potrebbe essere dichiarata assente dal giudizio qualora, dopo aver risposto alla prima citazione, si rifiuti di deporre per una seconda volta, di sottoporsi a perizia o di esibire un documento. È a tutti evidente l'ampiezza della discrezione posta nelle mani del giudice.

Alcuni Autori si oppongono a quest'ultima interpretazione. La principale ragione addotta attiene alla lesione del diritto di difesa che si verificherebbe: l'esercizio di un diritto, quello di difesa appunto, cui la parte può liberamente addirittura rinunciare, verrebbe preso a pretesto per privare la parte dell'esercizio di quel diritto. La libera rinuncia ad una parte dell'esercizio del diritto di difesa, comporterebbe la privazione quasi integrale del medesimo diritto¹⁰⁵.

2005, 159; J.J. GARCÍA FAÍLDE, *La instrucción "Dignitas Connubii" a examen (Texto castellano y comentario de sus artículos)*, Salamanca 2006, 138.

¹⁰⁵ «Der Artikel ist aber nicht so zu verstehen, als könnten bei einer nichtklagenden Partei, die auf die Ladung geantwortet hat bzw. erschienen ist, später im Verfahren noch Gründe für eine Abwesenheitserklärung entstehen. Eine Praxis, eine solche Partei für abwesend zu erklären, nachdem sie sich nicht hat anhören lassen, ist nicht vom Recht gedeckt. Sie stellt eine illegitime Einschränkung des Verteidigungsrechtes dar, das die Partei (z.B. durch Untätigkeit) selbst nicht wahrzunehmen braucht, das ihr aber nicht vorenthalten werden kann. Wenn eine Partei im Sinne von Art. 126 §1 geantwortet hat, ist sie nach Art. 134 §1 zu behandeln». KL. LÜDICKE, *"Dignitas Connubii"* (cf. nt. 103), 179. In senso conforme R. RODRIGUEZ-OCAÑA, «La introducción de la causa y la cesación de la instancia en la Instrucción "Dignitas connubii"», *Ius canonicum* 46/91 (2006) 124: «Este art. 142 plan-

Si tratta, però, a ben vedere di obiezioni che paiono non tener conto di alcuni importanti elementi processuali:

- il prescritto dell'art. 142 *DC*, che senza ragione avrebbe l'inciso “*congrua congruis referendo*” se fosse riferito solo alla procrastinata dichiarazione di assenza dal giudizio che si sarebbe dovuta pronunciare all'inizio del processo;

- l'interpretazione della voce “*citatio*”;

- la giurisdizione, di cui il giudice certissimamente gode (cf. can. 1476), così che i suoi precetti non possano essere degradati a mere esortazioni, cui le parti possono liberamente consentire o non consentire;

- l'incongruenza che si avrebbe se alla parte convenuta si desse la facoltà di scegliere secondo il proprio gusto i mezzi di difesa;

- la connessione che si ha tra mezzi di difesa e diritto di difesa, così che c'è una certa incongruenza nel tenere il diritto di difesa e respingere i mezzi di difesa;

- l'incongruenza che scaturisce da una mancata propria connessione tra diritti e doveri (cf. art. 95 §2 *DC*).

tea dudas teóricas cuando la parte ausente es la demandada. En efecto, si ésta acudió a la citación y compareció judicialmente, una actitud negligente posterior no debería influir en ese acto como si no hubiese producido, y recalificarlo mediante decreto como ausencia. La sobrevenida negligencia de la parte demandada puede entenderse como una tácita manifestación de no afrontar las cargas del proceso que le favorecen padeciendo por ello las consecuencias desfavorables de su actitud, pero con esa actitud está ejerciendo un derecho procesal que le habilita frente a la parte actora de adoptar las posturas legítimas que más convengan a su pretensión».

Conclusioni

La necessaria dimensione pastorale dell'attività dei tribunali ecclesiastici nei processi di dichiarazione della nullità del matrimonio intende richiamare chi opera in questo settore a rendersi conto che l'interpretazione e l'applicazione della normativa processuale devono adattarsi ad un contesto umano ed ecclesiale nuovo, che sollecita l'interpretazione e l'applicazione. La richiesta che viene dal nuovo contesto è quella soprattutto della reale accessibilità ai tribunali ecclesiastici delle persone interessate. Questo richiede nei Moderatori dei tribunali un'organizzazione la più razionale possibile delle risorse e nei ministri del tribunale una conduzione del processo in linea con le possibilità e le potenzialità di semplicità che contiene il diritto processuale matrimoniale vigente.

G. PAOLO MONTINI